VV.F. - Unione Sindacale di Base settore Vigili del Fuoco

RICHIESTA DI CHIARIMENTI SULL'APPLICAZIONE DELL'ART. 51, COMMA 5, DEL D.P.R. 917/1986 (TUIR) – TRATTAMENTO FISCALE DEI RIMBORSI FORFETTARI PER MANCATA CONSUMAZIONE DEI PASTI DURANTE LE ATTIVITÀ DI SOCCORSO,PROTEZIONE CIVILE, ADDESTRAMENTO ED ESERCITAZIONI

Nazionale, 12/11/2026

Al Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco

Prefetto Attilio **VISCONTI**

Al Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco

Ing. Marco **GHIMENTI**

Al Direttore Centrale per le Risorse Finanziarie

Dott. Fabio **ITALIA**

all'Ufficio Relazioni Sindacali

Vice-prefetto Floriana **LABBATE**

OGGETTO: RICHIESTA DI CHIARIMENTI SULL'APPLICAZIONE DELL'ART. 51, COMMA 5, DEL D.P.R. 917/1986 (TUIR) – TRATTAMENTO FISCALE DEI RIMBORSI FORFETTARI PER MANCATA CONSUMAZIONE DEI PASTI DURANTE LE ATTIVITÀ DI SOCCORSO, PROTEZIONE CIVILE, ADDESTRAMENTO ED ESERCITAZIONE.

La scrivente Organizzazione Sindacale USB Vigili del Fuoco, con riferimento alla nota della Direzione Centrale per la Programmazione e gli Affari Economici e Finanziari n. 6630 del 10 febbraio 2026, chiede chiarimenti in merito all'applicazione dell'articolo 51, comma 5, del D.P.R. 917/1986 (TUIR), con particolare riguardo al trattamento fiscale del rimborso forfettario di euro 30,55 riconosciuto al personale che, durante lo svolgimento delle attività istituzionali, non abbia potuto consumare il pasto per esigenze di servizio o per l'assenza di strutture idonee.

USB ritiene che le ordinarie attività di soccorso tecnico urgente svolte quotidianamente dai Vigili del Fuoco, comprese quelle particolarmente complesse e prolungate che possono protrarsi a qualsiasi ora del giorno e della notte, non debbano essere automaticamente ricondotte alla specifica disciplina delle attività di protezione civile prevista ai fini del rimborso forfettario. Si tratta infatti di interventi istituzionali di soccorso che, per loro natura, possono impedire al personale di consumare regolarmente i pasti, indipendentemente dalla durata dell'intervento e dall'orario in cui viene effettuato.

La questione assume particolare rilevanza alla luce delle interpretazioni applicative emerse in alcune realtà territoriali, dove, a seguito di specifiche richieste di chiarimento, **anche le attività ordinarie di soccorso tecnico urgente sarebbero state ricomprese nell'ambito delle attività di protezione civile**, con conseguenti effetti sul riconoscimento e sul trattamento fiscale dei rimborsi.

Riteniamo che tale interpretazione debba essere approfondita e chiarita a livello nazionale, distinguendo le attività ordinarie di soccorso tecnico urgente dagli interventi svolti nell'ambito di specifiche attività di protezione civile, anche in relazione alle diverse disposizioni che ne regolano il trattamento economico.

Appare inoltre necessario comprendere per quale ragione il personale che, per garantire il soccorso alla popolazione, non riesce a consumare il pasto debba subire un trattamento fiscale che può incidere significativamente sull'importo riconosciuto.

In particolare, si chiede di precisare se il riferimento all'articolo 51, comma 5, del TUIR comporti l'assoggettamento a tassazione del 50% del rimborso di euro 30,55, oppure l'applicazione di un diverso criterio fiscale, indicando espressamente la base imponibile e le condizioni nelle quali tale trattamento debba essere applicato.

Si evidenzia infatti che **il 50% eventualmente assoggettato a imposizione rappresenta una quota imponibile e non necessariamente un'aliquota fiscale del 50%**, distinzione che rende indispensabile un chiarimento puntuale per evitare interpretazioni errate o difformi.

Un ulteriore aspetto riguarda la classificazione delle attività di esercitazione, addestramento e mantenimento delle capacità operative.

Non possono essere considerate automaticamente equivalenti le esercitazioni svolte presso le sedi di servizio o in contesti urbani e le attività di addestramento e mantenimento effettuate in ambienti impervi, nelle quali il personale opera in condizioni logistiche particolari, spesso lontano da strutture di ristorazione e senza la concreta possibilità di interrompere l'attività per consumare un pasto.

È pertanto necessario distinguere le esercitazioni propriamente dette dalle attività di addestramento e mantenimento delle competenze specialistiche, verificando quale disciplina

economica e fiscale debba essere applicata alle diverse fattispecie, anche in relazione alle condizioni effettive di svolgimento.

Alla luce di quanto esposto, **USB Vigili del Fuoco chiede un chiarimento nazionale** che definisca:

1. **Le circostanze nelle quali il rimborso forfettario di euro 30,55** per mancata consumazione del pasto sia soggetto a imposizione fiscale ai sensi dell'articolo 51, comma 5, del TUIR, precisando la quota imponibile e il relativo criterio di calcolo.

2. **La corretta individuazione delle attività di protezione civile** ai fini del trattamento economico e fiscale in esame, chiarendo espressamente la distinzione rispetto alle ordinarie attività di soccorso tecnico urgente, comprese quelle prolungate e svolte in orario notturno.

3. **Le ragioni per le quali il personale impegnato in operazioni di soccorso**, impossibilitato a consumare il pasto per esigenze operative, debba subire una riduzione dell'importo netto riconosciuto, valutando ogni soluzione consentita dalla normativa per evitare penalizzazioni economiche.

4. **La distinzione tra esercitazioni, attività addestrative e mantenimenti delle capacità operative**, con particolare riferimento alle attività specialistiche svolte in ambienti impervi e in condizioni logistiche che impediscono l'accesso a strutture di ristorazione.

5. **L'applicazione uniforme della disciplina economica e fiscale su tutto il territorio nazionale**, superando eventuali difformità interpretative tra le Direzioni Regionali e i Comandi.

USB ritiene inaccettabile che il personale impegnato a garantire il soccorso o a mantenere le proprie capacità operative in contesti particolarmente impegnativi possa essere economicamente penalizzato proprio per l'impossibilità di consumare un pasto durante il servizio.

Si chiede pertanto un riscontro formale e l'emanazione di indicazioni nazionali chiare e uniformi, valutando, ove necessario, anche l'acquisizione di uno specifico parere degli organismi competenti in materia fiscale.

Distinti saluti.

per l’Esecutivo Nazionale USB VV.F.

CARMELO COSIMO PETITI

USB Unione Sindacale di Base - Confederazione Nazionale

via dell'Aeroporto 129 - 00175 - ROMA - Tel: 06.59640004 - Fax: 06.54070448 - usb@usb.it